



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 8/13

1) Ruolo e le responsabilità del committente

Chiunque affidi la progettazione o l'esecuzione di lavori per la costruzione, la ristrutturazione o la manutenzione di un'opera edile riveste la funzione di committente dei lavori e, quindi assume gli obblighi e le funzioni previste dalla legge, con importanti responsabilità penali in caso di mancato rispetto di tali obblighi.

L'Inail e il Coordinamento toscano dei CPT hanno pubblicato una utile guida destinata ai privati cittadini, agli amministratori di condominio, ai proprietari di immobili, ai titolari di aziende che intendono far costruire una nuova opera edile o intervenire su una esistente con lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed installazione impianti.

La pubblicazione elenca tutti i rischi e gli obblighi del proprietario di un'opera edile, richiamando puntualmente le norme e le sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.) nonché gli articoli del Codice Penale ai quali può essere soggetto il committente.

La guida risponde in maniera chiara ed efficace a questi quesiti:

chi è il Committente?

quali sono gli obblighi del Committente?

quali sono le sanzioni civili e penali?

Il processo di produzione del pane è diffusissimo sul territorio nazionale è soggetto a fattori di rischio legati alle attrezzature, alle macchine e ai prodotti utilizzati.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic.1

2) La sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri nel periodo estivo.

In questo periodo aumentano gli infortuni per i lavoratori che svolgono lavori fisici all'aperto, come lavori in quota o nei campi. Il caldo, infatti, può avere effetti nocivi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, quali la diminuzione delle prestazioni mentali e fisiche. Le persone più colpite sono quelle che svolgono lavori fisici all'aperto. In particolare, nei giorni di "canicola" (il periodo di caldo afoso e opprimente nelle ore centrali della giornata) i tipici malori dovuti al caldo possono manifestarsi con sintomi quali vertigini, mal di testa e affaticamento. Da non dimenticare, inoltre, il Ramadan: gli effetti nocivi del caldo sulla salute dei lavoratori sono ancor più pericolosi se, come nel caso delle comunità islamiche, deve essere rispettato il divieto di consumare cibo e acqua, dall'alba al tramonto. Infatti, il Ramadan va dal 20 luglio al 18 agosto, proprio durante i giorni più caldi dell'anno.

Si allega per approfondimenti l'opuscolo di Coldiretti e Asl, tradotto in 4 lingue (tra cui l'arabo), con le indicazioni sui rischi legati al caldo e i sintomi per individuarli e prevenirli

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic.2

3) La valutazione dei rischi dei panifici

La ULSS n. 6 Vicenza ha recentemente pubblicato un manuale per la prevenzione dei rischi denominato "Salute e Sicurezza nei Panifici Artigianali" che costituisce un valido strumento per valutare i rischi aziendali e gli interventi migliorativi da adottare e per integrare o aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La guida è composta dalle seguenti sezioni:

l'impianto organizzativo e gestionale della salute e sicurezza del lavoro;

la sicurezza dei lavoratori;

la salute dei lavoratori.

Il documento contiene, inoltre, l'elenco dei documenti che possono essere richiesti all'azienda e da esibire in caso di visita ispettiva.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic.3

4) Obbligo di valutare i rischi anche per un impianto in disuso

Rif. Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 9480 del 27 febbraio 2013 (u. p. 9 gennaio 2013) - Pres. Sirena - Est. Blaiotta - P.M. D'Angelo - Ric. omissis. - La valutazione dei rischi in un'azienda va estesa anche a impianti o parti di essi in disuso, che sono comunque accessibili e frequentabili dai lavoratori e in particolar modo se possono costituire fonte di pericolo per gli stessi.

La valutazione dei rischi in un'azienda va estesa anche a impianti o parti di essi in disuso, che sono comunque accessibili e frequentabili dai lavoratori e in particolar modo se possono costituire fonte di pericolo per gli stessi.

La sentenza della Corte di Cassazione penale in esame riguarda quei casi, anche abbastanza frequenti, che possono verificarsi in una azienda allorquando nell'ambito della stessa vi siano delle aree o degli impianti che, pur se sono in disuso, risultano comunque essere accessibili ai lavoratori che operano nella stessa e da questi frequentabili. In questi casi la valutazione dei rischi, secondo quanto ha sostenuto la suprema Corte, deve essere estesa anche a tali aree o impianti specie se questi possono essere fonte di pericolo per i lavoratori e necessitano pertanto di opportuni interventi per la loro eliminazione. Il luogo di lavoro di cui al caso in esame era una vasca contenente della trielina dichiarata in disuso dai responsabili dell'azienda ma nella quale si è potuto comunque introdurre un lavoratore il quale, investito dai vapori venefici, ha perso la vita. L'evento, l'iter giudiziario e il ricorso in Cassazione.

Il Tribunale ha affermata la responsabilità dell'amministratore delegato e del presidente del consiglio di amministrazione di una società in ordine al reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro con una sentenza di condanna che è stata poi confermata dalla Corte d'appello. L'evento era accaduto nello stabilimento della società allorquando il lavoratore, entrato all'interno di una vasca contenente trielina utilizzata per la pulizia delle maniglie prodotte dall'azienda, è stato investito da vapori venefici che ne hanno cagionata la morte. Ai due imputati era stato mosso, in particolare, l'addebito di non aver formato ed informato il lavoratore e di non aver predisposto le misure tecniche ed i dispositivi di protezione per governare i rischi connessi all'uso del solvente in questione.

I due imputati hanno fatto ricorso in cassazione sostenendo che, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'evento letale si era verificato in una vasca contenente trielina chiusa con coperchi che hanno determinato la concentrazione dei vapori e che l'apparato, che veniva utilizzato solo in passato per pulire le maniglie semilavorate, al momento dell'evento era in disuso. Il lavoratore in particolare, secondo i ricorrenti, si era arbitrariamente introdotto nella vasca senza che ciò attenesse in alcun modo alle lavorazioni che gli erano affidate. Gli stessi hanno sostenuto che la pulizia con la trielina avveniva in altro stabilimento il che rendeva ancora più inverosimile l'ipotesi che la vittima avesse fatto uso della vasca per procedere alla pulizia di manufatti, tanto più che la trielina, per esercitare la sua azione pulente aveva bisogno di essere scaldata. La vittima era altresì magazziniere e non aveva incombenze afferenti alla pulizia dei manufatti oltre al fatto che in realtà erano rimaste ignote le cause del decesso e che non si fosse compreso perché il lavoratore fosse entrato nella vasca. In definitiva, hanno sostenuto gli imputati, essendo l'apparato fuori uso, non incombeva su di loro alcun obbligo di formazione ed informazione tanto più che la vasca era in sicurezza con l'apposizione di idonei coperchi.

Le decisioni della Corte di Cassazione

I ricorsi sono stati ritenuti infondati e quindi rigettati dalla Corte di Cassazione. La stessa ha dichiarato in merito che "il datore di lavoro è chiamato alla valutazione ed al governo dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Il rischio, d'altra parte, è già connesso alla sola presenza in azienda di sostanze letali o nocive" e che "nel caso di specie è emerso che mancava un programma di sicurezza; che il rischio trielina non era stato eliminato e che la vasca in cui la sostanza si trovava non era stata messa in sicurezza; che non era segnalata la presenza della sostanza medesima; che non era stata fornita alcuna formazione ed informazione ai lavoratori". Tali violazioni, ha aggiunto la Sez. IV, sussistevano anche se l'impianto fosse stato in disuso, posto che la zona era frequentata dai lavoratori e che erano presenti 200 litri della sostanza per cui in definitiva il rischio esisteva e non era stato in alcun modo governato. D'altra parte, ha messo in evidenza la Sez. IV, il fatto che il lavoratore fosse entrato nella vasca indossando due mascherine di tessuto, totalmente inidonee, aveva costituita la prova che la vittima non era incosciente ma che non era stata per nulla informata sulla pericolosità della sostanza e sul rischio di morte.

L'ipotesi, inoltre, che il lavoratore stesse comunque compiendo un'operazione che si effettuava saltuariamente in azienda per la pulitura di manufatti era stata basata su alcuni indizi, come la presenza di una pedana e l'acquisto di trielina, nonché sulle dichiarazioni della moglie della vittima che aveva riferito che il marito tornava a casa stordito e sulla deposizione di un testimone che aveva dichiarato di aver lavorato insieme alla vittima alla pulizia di alcune maniglie campione per una fiera.

"Ciò che radica la responsabilità", ha così concluso la suprema Corte, "è che nell'impianto vi era una vasca contenente una sostanza idonea a produrre vapori altamente tossici; e che il rischio connesso non era per nulla governato" difettando, altresì, di plausibilità la tesi difensiva secondo cui la vittima si sarebbe introdotta nella vasca senza alcuna ragione afferente, in un modo o nell'altro, alle lavorazioni che gli erano state comandate.

Fonte www.punto sicuro.it

Approfondimenti

Il Medico del lavoro come consulente globale per la salute dei lavoratori

È necessario il riconoscimento di un nuovo ruolo del medico del lavoro - medico competente come consulente globale in tema di tutela della salute e sicurezza. Le criticità della normativa vigente e l'approccio preventivo integrato. Il mondo del lavoro sta affrontando una fase di profonda trasformazione ed una gravissima crisi economica che porta al ridimensionamento o chiusura di aziende e a varie forme di ristrutturazioni organizzative e tecnologiche. In questa situazione difficile il Medico del Lavoro può "fornire un contributo essenziale cercando di inserire la prevenzione in modo adeguato e fin dall'inizio nella trasformazione in atto".

Questo è quanto viene affermato in un intervento dal titolo "Il Medico del Lavoro, consulente globale per la tutela della salute dei lavoratori", pubblicato sul numero di gennaio/marzo 2013 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia e a cura di Pietro Apostoli (Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Brescia, Presidente Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) e Marcello Imbriani (Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Pavia, Presidente Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale).

Nell'intervento si sottolinea che i medici del lavoro sono coloro che possono garantire ai nuovi modelli tecnologici, organizzativi, produttivi "gradi adeguati di prevenzione, sicurezza e promozione della salute in modo che una volta avviati non si trovino da subito a fare il conto con disturbi - disagio - malattie - infortuni". E un necessario punto di partenza "non può che essere il riconoscimento di un diverso ruolo del Medico del Lavoro - Medico Competente (ML) come consulente globale in tema di tutela della salute e sicurezza da coinvolgere, per quanto di competenza, in tutte le fasi e momenti della vita aziendale, nella gestione dei sistemi qualità e accreditamento, nell'implementazione dei modelli di gestione ex art. 30 D.Lgs 81/08". L'intervento ricorda che da tempo la Medicina del Lavoro (MDL) - che "comprende discipline molto diverse, quali la Clinica (Medica), l'Igiene (Industriale) la Tossicologia (Industriale ed Ambientale), l'Ergonomia, la Psicologia (del Lavoro) ed utilizza competenze" ed abilità mutate da Fisica, Biochimica, Chimica Analitica, Ingegneria, Architettura - sta discutendo a diversi livelli la sua collocazione, le fonti del suo agire, i risultati cui perviene e la loro dimostrazione, nonché i rapporti con le "altre figure (tecniche e manageriali) coinvolte nei processi di stima e gestione dei rischi e della realizzazione e verifica dei programmi preventivi".

Ma nello stesso tempo la MDL è stata costretta "ad un vero e proprio inseguimento delle subentranti leggi, dal 626/94 al 106/09", leggi che hanno cambiato la natura della disciplina: "da contenuti medici che valorizzavano la professionalità individuale a prevalente applicazione di leggi".

Per riconoscere un nuovo e diverso ruolo del Medico del Lavoro/Medico Competente si dovranno dunque ridiscutere alcuni aspetti della vigente legislazione.

L'intervento si sofferma su alcune criticità.

Ne riportiamo alcune:

- "mancata previsione della sorveglianza sanitaria all'esito della valutazione dei rischi se non nel caso di fattori di rischio espressamente previsti dalla normativa vigente";
- ruolo del ML nell'ambito della valutazione dei rischi non adeguatamente definito, "dato che la sua presenza non è stata inserita sin dall'inizio del processo preventivo, essendo la sua collaborazione alla valutazione dei rischi prescritta solo quando è già stata da altri stabilita la necessità della sorveglianza sanitaria";
- "gestione della sorveglianza sanitaria per i dipendenti con rapporto di lavoro flessibile", gestione di difficile realizzazione, "in particolare la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica";
- il ML "non ha riferimenti in merito alla propria azione quando sia in gioco la sicurezza dei terzi, se non in relazione agli accertamenti previsti per alcol e droga; attività, quest'ultima, che, peraltro, appare una palese anomalia nell'ambito delle attività proprie del ML: l'assunzione di droghe, infatti, non è un rischio lavorativo ma un problema comportamentale e la normativa vigente determina uno stravolgimento del ruolo del ML, da consulente per la prevenzione a controllore fiscale";
- la gestione dei documenti sanitari (in corso di sorveglianza sanitaria ed a volte al cessare della stessa) comporta "formalità di tipo burocratico che (se da un lato suscitano il sospetto di una immotivata sfiducia del legislatore nei confronti della correttezza deontologica dei ML), dall'altro sollevano perplessità in merito alla loro reale necessità ed efficacia, alla luce delle esperienze maturate negli anni (si veda l'invio all'INAIL esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio, sia pure in un numero di casi inferiore a quanto previsto in passato)".

Appare dunque non più procrastinabile una azione della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) "destinata ad un confronto chiarificatore con la Vigilanza, la Magistratura e l'INAIL, volto a fondare una nuova cultura dell'aspetto legale e giudiziario della prevenzione, portando da un lato a condividere regole comportamentali razionali e scientificamente fondate (mettendo in secondo piano le argomentazioni di natura essenzialmente repressiva), e dall'altro a diffondere tra i ML la consapevolezza della legittimità di una loro azione motivata e non solo cautelativa, purché questa risponda a criteri di scientificità e di eticità".

L'intervento ricorda che anche il legislatore è pervenuto "ad un periodo di riflessione più generale a livello europeo". Non sono sufficienti gli strumenti legali. È invece auspicabile un approccio preventivo integrato: "alla legge i compiti di indirizzo generale ed alla normativa tecnica e delle buone prassi gli aspetti attuativi, in modo da poter arrivare, alleggerendo sostanzialmente i vincoli impositivi per arrivare a più condivisi e consapevoli traguardi preventivi occupazionali".

In questo senso la scelta di SIMILI "di puntare fin dal 2002 sulla stesura di linee guida (LG) per i ML è stato il frutto del convincimento che la loro professione avesse specificità, complessità, rapidità di evoluzione tali da consigliare, alla Società Scientifica che maggiormente li rappresentava, di mettere a loro disposizione adeguati strumenti". Il modello scelto da SIMLII, è quello "propositivo-formativo", rivisto nel 2009 secondo i principi del Sistema Nazionale delle Linee Guida in Medicina.

Un altro elemento di riflessione trattato è relativo al crescente interesse di "alcune tematiche di attualità in campo ambientale, soprattutto l'inquinamento atmosferico e l'alimentazione": su questi temi la Medicina del Lavoro "può fornire conoscenze e competenze di assoluto rilievo, oltre a metodi di indagine consolidati in decenni di esperienza in clinica e nei luoghi di lavoro. Si tratta di uno spostamento di obiettivi (salubrità dell'aria che respiriamo, sicurezza degli alimenti che assumiamo per nutrirci) più che di contenuti e di metodologie". Inoltre, conclude l'intervento, un'azione importante va condotta sui destinatari dei prodotti dell'attività dei medici del lavoro (datori di lavoro e lavoratori), per "illustrare i vantaggi che derivano loro dall'esistenza di LG e dall'aderenza dei medici che operano per loro in termini di qualità ed efficacia delle scelte operative, indotte, tra l'altro, da adeguate LG, curando tra l'altro le seguenti problematiche:

- "integrazione delle LG vere e proprie con altri strumenti (quali consensus document, protocolli ect.); impiego (differenziato) di detti strumenti nelle attività di aggiornamento ed in quelle di orientamento;
- inquadramento delle attività di produzione degli strumenti di orientamento qualificazione delle Società Scientifiche nel contesto del Programma Nazionale delle LG, ora SNLG del Ministero della Salute;
- apparente esclusione operata da 81/08 delle Società Scientifiche, delle Università, di qualificati gruppi di ricercatori;
- eventuali conflitti tra chi produce, raccoglie, valida, controlla nella fase applicativa;
- le LG non solo come strumento didattico dell'accreditamento ma come riferimento professionale con scelta di nuovi temi anche attraverso la (ri)analisi di bisogni formativi;
- come si combineranno tali strumenti con quelli previsti dal D.Lgs 81/2008".

Punti che potranno essere affrontati e risolti "nell'ambito di un confronto e di una collaborazione tra Società Scientifiche ed Istituzioni".

Fonte

"Il Medico del Lavoro, consulente globale per la tutela della salute dei lavoratori", a cura di Pietro Apostoli (Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Brescia, Presidente Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) e Marcello Imbriani (Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Pavia, Presidente Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale), in *Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia*, volume XXXV - N. 1 - gennaio/marzo 2013 (formato PDF, 45 kB).

Convertito in legge il DL "Del Fare"

È stato convertito in legge approvato oggi 9 agosto 2013 dalla Camera con 319 sì, 110 no e 2 astenuti (Ndr) il DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, disposizioni che erano state proposte dal Governo il 21 giugno scorso, che erano state "ritoccate" dalle modifiche delle Commissioni della Camera e che erano diventate oggetto di esame dell'Aula, con le diverse letture, a partire dal 22 luglio. La data ultima utile per la conversione del Decreto sarebbe stata il 21 agosto.

Ci si riserva di dare conto nei prossimi giorni ai nostri lettori dei contenuti della legge (circa 100 articoli) con alcuni articoli dedicati soprattutto alle misure per la crescita economica (Tit. I), in particolare a quelle di sostegno delle imprese (Capo I), delle semplificazioni amministrative, degli adempimenti formali in materia di lavoro con le modifiche del TU 81/08 (artt. 31, 32, 35).

Settori interessanti per le news del nostro giornale sono, fra gli altri, l'edilizia, il fondo di garanzia delle pmi, le facilitazioni per l'acquisto di attrezzature e macchinari, i cantieri, la sicurezza stradale.

Fonte <http://www.quotidianosicurezza.it/>

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall' Arch.Gaetano Buttarò. Chiuso in data 10/08/2013.